



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055** – Vimodrone
Telefono **02250771** – Fax **022500316**
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**
Codice identificativo univoco fatturazione: **A6D3WO**
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

Registro Interno n. 48

Registro Generale n. 866/2024

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA**

Assunta nel giorno 17/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE DI VIMODRONE ED AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ERUEKA S.R.L. CIG: B240EE7688

IL RESPONSABILE DEL CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

Premesso che:

i Comuni di Vimodrone- Cassina de Pecchi - Rodano – Pioltello e Cambiago, tutti non capoluogo di provincia, hanno deciso di gestire le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'allora vigente articolo 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 , associandosi tra loro in una centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC) mediante una convenzione (di seguito anche convenzione CUC) ex articoli 30 del D.lgs. n. 267/20000 e 15 della legge n. 241/1990, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (con deliberazione C.C. n. 7 del 30/01/2023 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2023 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 4 del 25/01/2023 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 7 del 26/01/2023 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2023 adottata dal Comune di Cambiago), in linea con quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016 e qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. La convenzione sopra citata attualmente in fase di revisione e nuova sottoscrizione, fa riferimento al codice degli appalti previgente ma contiene una norma di operatività e di salvaguardia che prevede che le clausole della convenzione che

richiamano riferimenti a specifiche norme del codice dei contratti di cui al D.lgs. n.50/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contatti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle disposizioni sopravvenute. L'ufficio comune operante come CUC è qualificato ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il Comune di Vimodrone (di seguito per brevità anche solo Comune) avendo necessità di acquisire il servizio di gestione del cimitero comunale, ha approvato il progetto di servizio con determinazione R.G. n. 445/2024 demandando l'espletamento della gara a procedura aperta all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito anche Ufficio comune operante come CUC o CUC) qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n.36/2023 con un livello di qualificazione SF1;

Dato atto come il Rup per questa procedura è la Dott.ssa Nadia Villa nominata con atto della Responsabile dell'ufficio unico operante come CUC prot. n. 15519/2024, a seguito della determinazione R.G. n. 440 del 26/06/2024 del Segretario Generale di distacco funzionale della D.ssa Villa all'interno della CUC;

Preso atto come l'Ufficio comune operante come CUC con determinazione registro generale n. 438/2024 ha indetto una procedura europea aperta con criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando gli atti di gara curandone la pubblicazione presso la BDNCP ed assumendo il relativo CIG: B240EE7688;

Vista la proposta di assunzione della decisione di aggiudicazione formulata dal RUP D.ssa Villa acquisita agli atti del protocollo al n. 29115 del 16/12/2024 da cui, come indicato nei verbali delle sedute pubbliche del seggio di gara del 05/08/2024, seduta congiunta del seggio di gara e della commissione del 17/10/2024 e seduta del solo seggio di gara del 17/10/2024 dai verbali della commissione giudicatrice riunitasi nelle sedute del 30/08/2024-06/09/2024-13/09/2024-10/10/2024 e dal report della procedura, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, risulta che:

- entro il termine di scadenza delle offerte risultano pervenute a sistema le offerte presentate dai seguenti operatori economici:

<u>Numero Protocollo Informativo</u>	<u>Fornitore</u>	<u>Modalità di partecipazione</u>
1722839338737	Depac Società Cooperativa Sociale arl 03533220129	Forma singola
1722838521359	SANTELENA SERVICE GROUP SRL 08331371214	Forma singola
1722799167917	Ecologia & Trasporti San Giacomo Srl 02065340669	Forma singola
1722758039811	EUREKA s.r.l. 01650260662	Forma singola
1722516174280	Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. 00180240202	Forma singola
1722511114346	BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL 05054270755	Forma singola

- nella seduta pubblica del 05/08/2024 così come dettagliatamente indicato nel verbale allegato, il seggio di gara composto dall'Autorità di gara coadiuvato da due responsabili di procedimento (di seguito anche seggio di gara), come previsto dal disciplinare ha applicato la c.d. "inversione procedimentale", ex art. 107, co. 3 D.Lgs. 36/2023 che prevede preordinatamente la valutazione delle offerte tecniche, successivamente la valutazione delle offerte economiche dei soggetti partecipanti e, in seguito, la verifica dell'anomalia dell'offerta eventuale da parte del RUP parallelamente alla verifica della documentazione amministrativa del soggetto collocatosi primo in graduatoria;
- nella richiamata seduta del 05/08/2024 si è proceduto pertanto allo sblocco della busta

virtuale "Documentazione amministrativa", ad assegnare alle offerte lo stato "ammessa ex art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023", ed allo sblocco delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica degli operatori partecipanti, per verificare l'esistenza dei documenti ivi presenti, che sono poi stati consegnati per la valutazione alla Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dell'ufficio CUC R.G. n. 546 del 05/08/2024;

- la Commissione Giudicatrice ha svolto la propria valutazione, operando nelle sedute riservate del 30/08/2024-06/09/2024-13/09/2024-10/10/2024 come risulta dal verbale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- nella seduta pubblica congiunta del seggio di gara e della commissione giudicatrice del 17/10/2024 si è proceduto alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, il cui esito è riportato nella tabella sottostante ed a dare atto che i concorrenti Depac soc. coop srl e San Giacomo Ecologia e Trasporti avendo ottenuto nella valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione rispettivamente punti 28,68 e punti 34,44 non hanno superato la soglia minima di sbarramento prevista negli atti di gara, pari a punti 40. Pertanto si è proceduto alla loro esclusione e non ammissione alla successiva fase di gara;
- come previsto negli atti di gara si è proceduto alla riparametrazione a sistema dei punteggi inseriti dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, dal che si ha il seguente risultato:

		Valore percentuale offerto	<u>Punteggio economico</u>	<u>Punteggio tecnico</u>
<u>Fornitore</u>				<u>riparametrizzato</u>
EUREKA	s.r.l.	10,00000 %	13,89	80,00
01650260662				
BERLOR	GENERAL	11,22000 %	15,58	67,61
CONTRACTOR	SRL			
05054270755				
Cooperativa Produzione e Lavoro	Eugenio Dugoni	5,88000 %	8,16	69,24
Soc. Coop. a R.L.				
00180240202				
SANTELENA	SERVICE	18,99000 %	20,00	51,04
GROUP	SRL			
08331371214				

- nella medesima seduta del 17/10/2024 si è proceduto all'apertura delle buste economiche; Dall'assegnazione automatica dei punteggi operata dalla piattaforma Sintel il risultato complessivo dopo la riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica è stato il seguente:

		Valore percentuale offerto	<u>Punteggio economico</u>	<u>Punteggio tecnico riparametrizzato</u>	PUNTEGGIO TOTALE
<u>Fornitore</u>					
EUREKA	s.r.l.	10,00000 %	13,89	80,00	93,98
01650260662					
BERLOR	GENERAL	11,22000 %	15,58	67,61	83,19
CONTRACTOR	SRL				
05054270755					
Cooperativa Produzione e Lavoro	Eugenio Dugoni	5,88000 %	8,16	69,24	77,40
Soc. Coop. a R.L.					
00180240202					
SANTELENA	SERVICE GROUP	18,99000 %	20,00	51,04	71,04
SRL					
08331371214					

- nessuna offerta è risultata anomala in base al criterio indicato nel disciplinare; il Rup ha in ogni caso verificato la congruità dell'offerta dell'operatore economico Eureka s.r.l. che ha ottenuto il punteggio più alto pari a 93,98, come emerge dalla nota prot. n. 28824/2024 tenendo conto delle argomentazioni fornite dalla citata Società ritenute esaustive ed esaurienti e ritenendo l'offerta del concorrente stesso congrua e sostenibile e realizzabile ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la verifica del costo della manodopera indicato dall'operatore economico e del CCNL applicato -Multiservizi KV511 che è il medesimo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara;
- nella medesima seduta pubblica di gara del 17/10/2024 sopra indicata, il seggio di gara, dopo che la commissione ha proceduto alla disconnessione on line dalla seduta pubblica, ha successivamente proceduto alla verifica della documentazione amministrativa in capo all'impresa Eureka s.r.l. Dall'esame della stessa è emersa la carenza nell'ambito dell'EDGUE della dichiarazione da parte del legale rappresentante amministratore unico del possesso dei requisiti in capo al revisore dei conti indicato nel certificato camerale. Per speditezza e maggior funzionalità delle operazioni di gara è stato contattato l'operatore economico direttamente in seduta di gara per richiedere di integrare tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni di procedura" il documento; detta integrazione è pervenuta, conforme agli atti di gara, direttamente in seduta di gara.

Rilevato che si è proceduto alla verifica in capo a Eureka s.r.l. del possesso dei requisiti ex artt. 94 e ss. e 100 del D.lgs. n. 36/2023 le cui risultanze sono state valutate dal Rup che ha accertato che detti requisiti, come da comunicazione prot. n. 28050/2024 trasmessa dall'ufficio CUC al RUP, risultano comprovati;

Preso atto che alla luce di tutto quanto sopra il RUP, con il medesimo atto sopra indicato, ha pertanto proposto l'approvazione dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Eureka s.r.l., disponendo, in merito all'accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, di procedere nel modo seguente:

- il concorrente Eureka S.r.l. ha dichiarato nell'ambito della relazione tecnica, di non voler rendere ostensibili parti dell'offerta tecnica specificatamente indicate per le motivazioni indicate nella dichiarazione resa riferite al know-how aziendale. Si ritiene che non sia fornita idonea prova della motivazione dell'esistenza di un segreto tecnico commerciale, il quale non può discostarsi dalla definizione contenuta nel codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) che, ai fini della tutela, richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. art. 98 del predetto decreto). Pertanto, affinché si possa parlare legittimamente e ragionevolmente di segreto, occorre che un segreto ci sia, che abbia un conseguente valore economico e che sia sottoposto a serie misure di sicurezza e tutele. Di tutto ciò, nell'offerta di Eureka srl non si rinviene alcuna prova. Pertanto in merito a ciò, si ritiene di non accogliere la richiesta di oscuramento e consentirne l'ostensione ai concorrenti, atteso che in base al D.lgs. n. 36/2023 gli operatori economici che si collocano nei primi cinque posti in graduatoria hanno un diritto di accesso più ampio rispetto agli altri, avendo gli stessi un diritto di accedere reciprocamente alle loro offerte, inclusa quella del primo, che è conoscibile a tutti dando atto in ogni caso che l'ostensione della parte dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non verrà consentita prima del decorso del termine di impugnazione della decisione favorevole all'ostensione.

- il concorrente BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL ha dichiarato di autorizzare la stazione appaltante a consentire l'accesso alla documentazione e non ha indicato eccezioni rispetto a parti dell'offerta tecnica da sottoporre a riservatezza; pertanto si ritiene di autorizzare l'ostensione completa dell'offerta tecnica agli altri concorrenti;

- il concorrente Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L ha dichiarato nell'ambito della relazione tecnica, di non voler rendere ostensibile parti dell'offerta tecnica specificatamente indicate per le motivazioni indicate nella dichiarazione allegata riferite al know-how aziendale. Si ritiene che non sia fornita idonea prova della motivazione dell'esistenza di un segreto tecnico commerciale, il quale non può discostarsi dalla definizione contenuta nel codice

della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) che, ai fini della tutela, richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. art. 98 del predetto decreto). Pertanto, affinché si possa parlare legittimamente e ragionevolmente di segreto, occorre che un segreto ci sia, che abbia un conseguente valore economico e che sia sottoposto a serie misure di sicurezza e tutele. Di tutto ciò, nell'offerta di Eureka srl non si rinviene alcuna comprova. Pertanto in merito a ciò, si ritiene di non accogliere la richiesta di oscuramento e consentirne l'ostensione ai concorrenti, atteso che in base al D.lgs. n. 36/2023 gli operatori economici che si collocano nei primi cinque posti in graduatoria hanno un diritto di accesso più ampio rispetto agli altri, avendo gli stessi un diritto di accedere reciprocamente alle loro offerte, inclusa quella del primo, che è conoscibile a tutti dando atto in ogni caso che l'ostensione della parte dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non verrà consentita prima del decorso del termine di impugnazione della decisione favorevole all'ostensione. -il concorrente Sant'Elena ha dichiarato di autorizzare la stazione appaltante a consentire l'accesso alla documentazione e non ha indicato eccezioni rispetto a parti dell'offerta tecnica da sottoporre a riservatezza; pertanto si ritiene di autorizzare l'ostensione completa dell'offerta tecnica agli altri concorrenti.

Ritenuto quindi, visti i presupposti di fatto e di diritto dell'iter procedimentale svolto, legittimo e conforme all'interesse pubblico vista la miglior offerta non anomala formulata da Eureka s.r.l. ed essendo stati verificati con esito positivo i requisiti generali e speciali in capo alla stessa, di poter procedere con l'aggiudicazione efficace dell'appalto di che trattasi per il Comune di Vimodrone nei confronti dell'operatore economico Eureka s.r.l.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n.16 del Dlgs n.36/2023 non sussiste alcun conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'ufficio comune operante come CUC in relazione ai destinatari finali dell'atto stesso;
- si è effettuato l'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di settore;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
 - la legge 13/08/2010, n. 136;
 - l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - IL D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di Amministrazione Trasparente
- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Richiamato il decreto sindacale n. 10/2024 con il quale si è provveduto a nominare il Responsabile del Settore Affari legali contratti e Innovazione coincidente con il Responsabile dell'ufficio comune operante come C.U.C.;

Per tutte le motivazioni dei cui sopra;

DETERMINA

1. Di recepire le premesse sopra descritte, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Di approvare, vista la proposta di assunzione della decisione di aggiudicazione formulata dal RUP D.ssa Nadia Villa acquisita agli atti del protocollo al n. 29115 del 16/12/2024 il processo verbale composto dal report della procedura, dai verbali del seggio di gara e dai verbali della commissione giudicatrice richiamati in premessa, relativi alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Vimodrone, che si allegano al presente atto.
3. Di aggiudicare con efficacia in esito ai controlli ex artt. 94 e ss e art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 l'appalto della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Vimodrone in favore dell'operatore economico Eureka s.r.l., con sede legale in Sulmona (AQ) Via Manlio D'Eramo, 27 cap. 67039 C.F. 0165026066, che ha ottenuto il maggior punteggio pari a 93,89 punti.
4. Di procedere, con riguardo all'accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, secondo quanto indicato in premessa cui si opera rinvio.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vimodrone per il proseguo del procedimento.
6. Di dare atto che, attraverso i responsabili di procedimento dell'Ufficio comune operante come CUC nominati con determinazione registro generale n. 438/2024, si procederà all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'ufficio comune operante come CUC ed alla chiusura della procedura di gara c/o la banca dati di interoperabilità MIAP di Sintel mediante invio alla stessa della scheda di aggiudicazione Anac-form con generazione del relativo E-form e successivamente le fasi di esecuzione del contratto di spettanza del Comune di Vimodrone saranno dallo stesso gestite, previa presa in carico del CIG mediante la Piattaforma di Esecuzione dei Contratti Pubblici P.C.E.P. in Aria S.p.A essendo in capo a quest'ultimo il rispetto degli obblighi di trasparenza.
7. Di inviare le comunicazioni, ai sensi dell'ex art. 90 del D. Lgs. 36/2023 ai soggetti ivi contemplati mediante la piattaforma telematica della Regione Lombardia, piattaforma Sintel,
8. Di dare atto che gli stanziamenti di spesa relativi al presente appalto saranno impegnati dal Comune di Vimodrone con apposite successive determinazioni compresa la quota parte degli incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 da destinarsi in quota parte alla CUC mediante gli appositi stanziamenti di Bilancio.

Di trasmettere il presente atto al Settore 1 Affari Generali e programmazione economica ed al Settore Regolazione e gestione del territorio u.o. Lavori pubblici manutenzione e verde, per gli adempimenti di competenza

Responsabile
f.to GREGORINI CHIARA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005